



Ministero della Salute

PROTOCOLLO DI LEGALITA'

relativo alla procedura di affidamento delCIG.....

tra

Il Ministero della salute

e

L'impresa
Sede legale in, via.....
Codice fiscale/P.IVA.....
legale rappresentante

Il presente atto, debitamente sottoscritto dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto e costituisce parte integrante del contratto che si andrà a stipulare a conclusione di detta procedura.

VISTI

- la legge 6 novembre 2012 n. 190, art. 1, comma 17 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (ex CIVIT) approvato con delibera n. 72/2013, contenente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C) relativo agli anni 2015-2017 del Ministero della salute, approvato con decreto del Ministro della salute del 30 gennaio 2015;
- il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 con il quale è stato emanato il “Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici”;
- il decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, con il quale è stato approvato il Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Protocollo di legalità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Ministero della salute e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa,

vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di interferire nella regolare esecuzione del medesimo.

2. Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Articolo 2 **Obblighi dell'impresa**

1. L'Impresa dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento in oggetto.
2. La sottoscritta Impresa si impegna a segnalare al Ministero della salute qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.
3. La sottoscritta Impresa dichiara, altresì, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza.
4. L'Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente al Ministero della salute ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'Impresa prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza.
5. La sottoscritta Impresa, in caso di aggiudicazione, si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante *Codice di comportamento dei dipendenti pubblici* (http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_minpag_1130_listaFile_itemName_2_file.pdf) e dal decreto del Ministro della salute del 6 marzo 2015, recante *Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della salute* ([\). La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al D.M. 6 marzo 2015, costituisce causa di risoluzione del contratto aggiudicato, secondo la disciplina del presente atto.](http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?jsessionId=PtrD2EKYdHX_Y+XhRHox63w...sgc3-prd-sal?anno=0&codLeg=51736&parte=1%20&serie.)
6. L'Impresa si obbliga altresì ad inserire identiche clausole di legalità e anticorruzione nei contratti di subappalto che eventualmente saranno attivati nel caso di aggiudicazione della gara in oggetto ed è consapevole che detto adempimento costituisce condizione necessaria per l'affidamento in subappalto.
7. La sottoscritta Impresa si impegna a rendere noti, su richiesta del Ministero della salute, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della procedura di affidamento.
8. L'Impresa prende conoscenza e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Protocollo di legalità, l'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempimento, potrà applicare nei confronti dell'Impresa, a seconda della fase in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:
 - i. esclusione dalla procedura di affidamento;
 - ii. risoluzione del contratto con escussione della cauzione provvisoria o definitiva;

- iii. cancellazione dall'Elenco dei fornitori di cui si avvale l'Amministrazione;
 - iv. esclusione dalle procedure di affidamento indette dal Ministero della salute per i successivi cinque anni.
9. La sottoscritta Impresa si impegna ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale, del presente Protocollo di legalità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

Art. 3.

Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'amministrazione aggiudicatrice si impegna a rispettare quanto indicato nel D.P.R.n.62/2013 e nel D.M. 6 marzo 2015 e, in particolare, i principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Articolo 4

Efficacia del Protocollo e disposizioni finali

1. Il presente Protocollo di legalità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.
2. Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p., vanno segnalati al Responsabile Unico del Procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione del Ministero della salute.
3. Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Protocollo di legalità tra il Ministero della salute e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

Data

Ministero della salute

*Timbro dell'Impresa e
Firma del legale rappresentante*